COMPAGNIA	LIMITE INDENNIZZO
ALLIANZ – DIV.RAS	Per le garanzie eccesso di pioggia, eccesso di neve, sbalzo termico, vento caldo e colpo di sole il limite è del 50%. Per garanzia vento forte i prodotti susine, susine precoci, pere, pere precoci, vivai, uva, olive, tabacco, cereali, produzioni orticole e le produzioni da seme il limite è 60%. Per grandine e vento forte limitatamente al prodotto ciliegie e piccoli frutti (lampone, mirtillo, more, ribes, uva spina) il limite è 60%.
ARA 1857	Per eccesso di pioggia il limite massimo è del 60%. In caso di danni combinati tra le avversità accessorie e/o catastrofali e/o l'avversità eccesso di pioggia con le avversità Grandine e/o Vento Forte, sarà applicato un limite di indennizzo del 70%.
ASSICURATRICE MILANESE	Per gli eventi Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Sbalzo Termico, singole o associate, il limite di indennizzo è pari al 60%. In presenza di danni dovuti anche ad eventi diversi da quelli sopra indicati, il predetto limite sarà elevato al 70%. In presenza di danni dovuti esclusivamente dalle avversità grandine o vento forte il limite sarà elevato all'80%.
AXA ASSICURAZIONI	Limite del 80% per le avversità catastrofali, l'eccesso pioggia e/o avversità accessorie in forma singola o associata Limite del 90% per l'avversità vento forte; Non ci sono limiti per la grandine; In caso di danni combinati di avversità catastrofali e/o eccesso pioggia e/o avversità accessorie sarà applicato il limite di indennizzo pari al 90% qualora l'incidenza delle avversità catastrofali, accessorie, eccesso pioggia sia superiore al 50% e siano presenti almeno 10 punti di danno grandine e/o vento forte e l'80% qualora l'incidenza delle catastrofali, avversità accessorie ed eccesso pioggia sia superiore del 50% e siano presenti meno di 10 punti di danno grandine e/o vento forte. In caso di danni combinati di avversità catastrofali e/o accessorie e/o eccesso pioggia, sarà applicato limite del 90% qualora l'incidenza della grandine e/o vento forte sia superiore del 50%.
CATTOLICA	Limite del 50% per le avversità catastrofali, accessorie, e per l'avversità Eccesso di pioggia, in forma singola o associata; Limite del 50% per l'avversità Vento forte limitatamente alle specie Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci e Pistacchio.
GENERALI	Per eventi Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Sbalzo Termico, singole o associate il limite è 50%. In presenza di danni dovuti anche ad eventi diversi da quelli sopra indicati, il predetto limite opera nei seguenti termini: In presenza di grandine e/o vento forte >=10 punti di danno il limite è 60% In presenza di grandine e/o vento forte >=50% del danno complessivo il limite è 60%.
GROUPAMA	Garanzia GRANDINE singola o abbinata ad altri eventi: Per i prodotti cetrioli, cocomeri, meloni, melanzane, peperoni, zucchine, fagioli, fagiolini, piselli, cavolfiori, cavolo verza, cavolo cappuccio, insalata, radicchio, porro, bieta da coste o da foglie, bietola rossa seme, carote seme, cavolfiori seme, cavoli verza seme, cavolo cappuccio seme, cipolle seme, porri seme, ravanelli seme, tabacco, tabacco Kentucky e per tutte le altre colture erbacee ed orticole da seme ad eccezione del frumento è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo dell'80%. ALTRE AVVERSITA': **Prodotti arborei e vivai**: per i danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento caldo, sbalzo termico e colpo di sole è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 50%. **Prodotti arborei e vivai**: per i danni causati da vento forte è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 60%. Limitatamente alla frutta appartenete al gruppo delle pomacee, dell'actinidia a polpa verde e del mandorlo per i danni causati da vento forte è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 70%. Limitatamente alle nocciole ed alle ciliegie per i danni causati da altre avversità è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 50%. **Prodotti erbacei – Cereali, Mais, Oleaginose e Riso**: per i danni causati da vento forte è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 60%. Per i danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento caldo, sbalzo termico e colpo di sole è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 50% **Prodotti erbacei – Orticole da consumo fresco e da industria, pomodoro e altri prodotti**: per i danni causati da vento forte è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 60%. Per i danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento caldo, sbalzo termico e colpo di sole è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 50%. **Per tutte le produzioni erbacee ed orticole da seme ad eccezione del frumento**, per i danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento forte, vento caldo, sbalzo termico e colpo di sole è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 50%.
INTERCONTINENTALE	Il limite di indennizzo sulle avversità Grandine-Vento Forte-Eccesso di Pioggia-Siccità e Gelo-Brina, è pari all'80% con le seguenti altre limitazioni: su tutti i prodotti per i danni causati da Alluvione, Siccità, Eccesso di Neve, Sbalzo Termico, colpo di Sole e Vento Caldo è previsto il limite d'indennizzo del 50%
NET	Limite del 80% per l'evento Vento Forte in forma singola; limite del 85% per la combinazione di eventi Grandine e Vento Forte; limite del 50%, per eventi assicurati diversi da Grandine e Vento Forte; limite del 65% per eventi assicurati combinati dovuti a Grandine e/o Vento Forte con le altre avversità.
REALE MUTUA	Per l'avversità grandine non combinata con altri eventi assicurati: limite del 70% per tabacco, vivai e cucurbitacee. Per le altre avversità atmosferiche in forma singola o combinata per tutti i prodotti, il limite di indennizzo sul valore assicurato è pari al 60%. Qualora si verifichino danni combinati da Grandine e qualsiasi altra avversità assicurata, è prevista la percentuale massima di indennizzo del 70%.
UNIPOLSAI	Nessun limite per grandine (tranne per vivai 70% e tabacco 80%) Per Vento Forte singolo o combinato con Grandine il limite è 70% per cereali, riso, ciliegie, pere, susine, nettarine. Per Alluvione, Colpo di Sole, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Gelo/brina, Sbalzo Termico, Siccità sui prodotti Irrigui, Vento Caldo, sia in forma singola che combinata tra di loro il limite è 60%. Siccità su prodotti Non Irrigui come girasole, mais, soia e sorgo il limite è 50%.

COMPAGNIA	LIMITE INDENNIZZO
VH	Per Grandine e Vento Forte in forma singola o associata, nessun limite. Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo è pari al 60%. In caso di combinazione degli eventi Grandine e/o Vento Forte con gli altri eventi in garanzia il limite applicato sarà del 70%.
VITTORIA	Per eccesso di pioggia, eccesso di neve, sbalzo termico, vento caldo e colpo di sole il limite è del 50%. limite del 60% per vento forte relativo ai prodotti susine, susine precoci, pere, pere precoci, vivai, uva, olive, tabacco, frumento e altri cereali minori, produzioni orticole e produzioni da seme. Per grandine e vento forte limitatamente al prodotto ciliegie e piccoli frutti (lampone, mirtillo, more, ribes, uva spina) il limite è del 60%.
ZURICH	I Limiti di indennizzo per le avversità Grandine e Vento Forte, in forma singola o combinata tra esse, sono: per i prodotti cocomeri, meloni e tabacco: 80% - Vivai in genere: 75%. Per tutte le altre Avversità, per danni in forma singola o combinata tra di esse, il limite di indennizzo è, per tutti i prodotti, del 50%. Qualora si verificassero danni combinati da Grandine e/o Vento forte e una qualsiasi altra avversità assicurata, per tutti i prodotti il Limite di indennizzo sarà del 60%.